

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE–SEDE–OGGETTO–DURATA

Articolo 1

Denominazione sociale

1. È costituita la società per azioni con la denominazione “Misitano & Stracuzzi S.p.A.” senza vincoli di rappresentazione grafica o di interpunzione.

Articolo 2

Sede legale

1. Misitano & Stracuzzi S.p.A. (la “Società”) ha sede in Messina, all’indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

2. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all’estero.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 3

Oggetto

1. La Società ha per oggetto la produzione, la trasformazione, il commercio sui mercati nazionali, l’esportazione, l’importazione di agrumi e derivati di agrumi, essenze, succhi, salmoiat, essenze di fiori e foglie, prodotti di qualsiasi genere refrigerati o surgelati e liofilizzati, basi per profumeria, cosmetica, saponeria, prodotti di qualsiasi genere per l’industria farmaceutica ed alimentare, prodotti chimici in genere, rappresentanze nazionali ed estere, nonché ogni altra attività affine e complementare.

Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società può compiere tutte le operazioni, di natura industriale, finanziarie (non nei confronti del pubblico) commerciale, mobiliare ed immobiliare, che l’organo amministrativo riterrà necessarie od utili, anche con l’ausilio di rete telematica (es. Internet), nonché prestare garanzie reali e personali.

In ogni caso tutte le attività di cui sopra per lo svolgimento delle quali sia necessaria l’iscrizione in un determinato albo o il possesso di determinati requisiti, potranno essere svolte solo a mezzo di professionisti debitamente iscritti nei relativi albi o da parte della società, una volta ottenute, ricorrendone i presupposti di legge, le iscrizioni, abilitazioni o requisiti necessari.

Articolo 4

Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.

2. La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell’assemblea dei soci ai sensi di legge.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZARI

Articolo 5

Capitale sociale – Azioni e categorie di azioni

1. Il capitale è determinato in euro 1.277.550 (unmilione duecentosettantasettecinquecentocinquanta), suddiviso in n. 30.060.000 (trentamilionizerosesantamila) azioni.

2. Su richiesta del Consiglio di amministrazione i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. I finanziamenti dei soci con diritto alla restituzione di regola sono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto e si faranno nel rispetto delle determinazioni assunte dalle competenti autorità in materia.

3. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, Codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni medesime e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

4. L'assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, la facoltà di aumentare in una o più tranches il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

Articolo 6

Azioni – Obbligazioni – Strumenti Finanziari

1. Le Azioni Ordinarie sono prive dell'indicazione del valore nominale, indivisibili, liberamente trasferibili. Ciascuna Azione Ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

2. Le Azioni Ordinarie sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

5. In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- (i) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali dei titolari di alcuna categoria di Azioni ai sensi dell'art. 2376 del Codice civile, ritenendosi tale operazione non pregiudizievole.

Articolo 7

Strumenti Finanziari e Obbligazioni

1. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, e dell'art. 2346, ultimo comma, del Codice civile.

2. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ove sussistano le condizioni

previste dalla normativa vigente.

Articolo 8

Libri sociali

1. La Società tiene, nel rispetto delle norme di legge applicabili, il libro dei soci, in forma cartacea o in forma elettronica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2215-bis del Codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento.

2. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'art. 83-duodecies TUF. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF, oppure, se diversa, la quota di capitale specificamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Titolo III

OPA ENDOSOCIETARIA – REVOCA – PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Articolo 9

OPA endosocietaria

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo

procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

4. Fintantoché la Società si qualifichi come PMI, gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lett. b), TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

5. A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, la Società rende applicabile, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione.

6. In tutti i casi in cui il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

7. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 10

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la

richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Articolo 11 Partecipazioni rilevanti

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

2. Ai fini del presente articolo,

- per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori;
- per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

3. In esecuzione di quanto previsto dal precedente paragrafo 11.1, gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 del Codice civile.

6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Titolo IV ASSEMBLEA Articolo 12 Convocazione

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese

in conformità alle leggi e al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, del Codice civile, l'intervento in assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

3. L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal collegio sindacale.

4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della Società lo richiedano. Le convocazioni delle assemblee sia ordinaria che straordinaria sono eseguite a cura del presidente del consiglio di amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, alternativamente, su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta tra "Il Sole 24 Ore"/"Milano-Finanza"/"Italia Oggi"/"Corriere della Sera". Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2366 del Codice civile, l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dei luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, l'elenco preciso delle materie da trattare nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea e determinazione dei quorum

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

2. Salvo che sia diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un diverso provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, del Codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take-over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con

la presenza in proprio o per delega di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea ed avente diritto al voto.

4. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea ed avente diritto al voto.

5. L'assemblea straordinaria, salvo diversi quorum di legge per specifiche deliberazioni, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea ed avente diritto al voto.

Articolo 14

Partecipazione e rappresentanza del socio in assemblea

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabile nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non è espressamente previsto dalla delega.

5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.

6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. Similmente le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

7. La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'art. 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica della delega che i titolari del diritto di voto avranno facoltà di utilizzare.

8. Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato di cui al precedente comma 7. A tal fine, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.

Articolo 15

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

2. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da chi presiede la riunione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante ovvero, se il presidente e il soggetto verbalizzante non si trovano nel medesimo luogo, l'assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 16

Presidente e segretario dell'assemblea – verbalizzazione

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

2. Qualora non sia presente alcun componente del Consiglio di amministrazione, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza assoluta dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

3. Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I verbali dell'assemblea straordinaria debbono essere redatti da un Notaio.

Articolo 17

Operazioni con parti correlate

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, il Consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Titolo V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo quanto determinato all'atto di nomina. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Almeno 1 (uno) dei componenti deve essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF.

2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di

una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

6. Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

7. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di amministrazione.

8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

9. Risultano eletti quali membri del Consiglio di amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di amministrazione da eleggere meno uno.

10. Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Minoranza") – e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

12. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

13. Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, e che un Amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di legge.

14. Qualora tra i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia pre-

sente almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

15. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, il Consiglio di amministrazione sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

16. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

17. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

18. Qualora non sia stata presentata alcuna lista ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

19. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 19

Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove purché all'interno dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due o più dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. La convocazione può essere fatta dal presidente o, in caso di impedimento,

dal vice presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

3. La convocazione è trasmessa dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi. La convocazione può essere spedita mediante posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti del collegio sindacale.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audio-conferenza, a condizione che (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante ovvero, se il presidente e il soggetto verbalizzante non si trovano nel medesimo luogo, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il soggetto verbalizzante. È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) nel rispetto di quanto indicato all'art. 15.2.

Articolo 20

Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, quando non nominato dall'assemblea. Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i propri membri un vice presidente che svolga le funzioni del presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente – se nominato – o, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano di età.

3. Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti, determinandone il compenso.

4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e degli eventuali comitati endoconsiliari risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Articolo 21

Delibere del Consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, i quali possono intervenire alle riunioni anche mediante sistemi di telecomunicazione (audio o video), secondo quando previsto al precedente articolo 20.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Fermo restando le maggioranze di cui sopra, le delibere del Consiglio di amministrazione sulle materie di seguito riportate dovranno essere adottate e senza il voto contrario dell'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.1 ovvero, qualora sia nominato più di un amministratore in possesso dei predetti requisiti, senza il voto contrario di anche solo uno degli amministratori indipendenti in carica:

- (i) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione di importo, tra nominale e sovrapprezzo, eccedente il maggiore tra (i) euro 25 (venticinque) milioni e (ii) il 20% (venti per cento) della capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale);
- (ii) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale in opzione di importo, tra nominale e sovrapprezzo, ad una valorizzazione inferiore di oltre il 25% (venticinque per cento) rispetto a quella risultante dalla media ponderata del prezzo di mercato rilevato nei trenta giorni precedenti la data di adozione della delibera consiliare, salvo nei casi di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice civile;
- (iii) proposta all'assemblea dei soci di operazioni di trasformazione, fusione, scissione, a condizione che si tratti di operazioni (a) non concluse con o tra società controllate dalla Società e (b) che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della Società, intendendosi per tali quelle che comportino, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, (x) il superamento del valore di 4,5x (quattro virgola cinque x) del rapporto Posizione Finanziaria Netta/Ebitda (determinato in linea con quanto previsto al precedente art. 6.4); e/o (y) operazioni di scissione non proporzionale; e/o (z) una riduzione pari almeno al 20% (venti per cento) della differenza tra valore e costo della produzione, con solo riferimento alle ipotesi di fusione con società i cui ultimi due bilanci regolarmente approvati evidenzino un valore dei costi superiore a quello dei ricavi di oltre il 20% (venti per cento);
- (iv) le delibere aventi ad oggetto le operazioni di dismissione di asset strategici, ritenendosi per strategici gli asset la cui dismissione comporti una riduzione maggiore o uguale al 20% (venti per cento) (x) del totale delle attività e/o (y) della differenza tra valore e costo della produzione, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato (se redatto) o civilistico approvato;
- (v) le modifiche statutarie che comportino direttamente o indirettamente un innalzamento della soglia per la presentazione delle liste da parte dei soci per la nomina del Consiglio di amministrazione;

- (vi) la decisione di mettere in liquidazione la società, di nominare i liquidatori e il conferimento dei relativi poteri;
- (vii) l'introduzione di azioni a voto plurimo (in assenza del riconoscimento del diritto di recesso agli azionisti);
- (viii) le delibere (a) di espressione del diritto di voto nell'ambito dell'assemblea delle società controllate (ove presenti), per le delibere rientranti nelle materie di competenza dell'assemblea delle controllate cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (vi) che precedono e (b) di competenza del Consiglio di amministrazione delle società controllate (ove presenti), qualora tali delibere comportino il superamento delle soglie di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono;
- (ix) proposta di trasferimento della sede legale della Società, salvo che tale trasferimento avvenga in un Comune situato in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- (x) proposte all'assemblea dei soci relative all'autorizzazione alle acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (xi) le modifiche statutarie che comportino direttamente o indirettamente la modifica o la rimozione delle previsioni che precedono.

4. Ai fini del precedente art. 21.3, posizione finanziaria netta è determinata mediante la somma algebrica delle seguenti voci risultanti dal bilancio consolidato della Società a ciascuna data di riferimento approvato e revisionato, redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, integrata ed interpretata dai principi contabili pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, dello I.A.S.B. (International Accounting Standard Board), da utilizzare correttamente ed in continuità di applicazione rispetto a quelli applicati nella redazione dei bilanci di esercizio di riferimento:

Alfa (–) Beta

laddove: (1) Alfa significa la somma delle voci di cui all'art. 2424 del codice civile, voce Passivo, lettera D), sub 1), 2), 3), 4), 5); e (2) Beta significa la somma delle voci di cui all'art. 2424 del codice civile, voce Attivo, lettera C, numero IV, sub 1), 2) e 3).

5. I precedenti paragrafi 21.3 e 21.4 troveranno applicazione a condizione che e, fino a quando (i) almeno un azionista della Società sia titolare di una partecipazione almeno pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale sia un soggetto, ente o società controllato, ai sensi dell'art. 2359, comma 1 e comma 2, del codice civile, da una o più amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Investitore Pubblico") e, con decorrenza dal primo rinnovo dell'organo amministrativo in conformità alle previsioni del presente statuto, in aggiunta a quanto previsto al precedente romano, (ii) almeno uno degli amministratori indipendenti in carica sia stato indicato da un azionista che sia Investitore Pubblico, anche attraverso la presentazione di un'apposita lista presentata singolarmente ovvero congiuntamente ad uno o più altri azionisti della Società.

Articolo 22

Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.
2. Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, 2506-ter ultimo comma, del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 23

Organi delegati

1. Il Consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri a uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega e la relativa remunerazione.
2. L'amministratore delegato dovrà altresì relazionare sull'attività svolta al Consiglio di amministrazione almeno ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione dovesse farne richiesta.
3. Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare, tra i suoi membri, un comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice civile.
4. Oltre che uno o più consiglieri delegati, il Consiglio di amministrazione può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.

Articolo 24

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spetta al presidente del Consiglio di amministrazione nonché, nei limiti della delega, ai consiglieri muniti di delega del consiglio ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.
2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio di liquidazione e agli eventuali altri membri del collegio con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 25

Compenso degli amministratori

1. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo fisso determinabile dall'assemblea in sede di nomina; l'assemblea potrà anche

p5445.6..56vedere un accantonamento annuale quale indennità di fine mandato (cosiddetto TFM).

2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.

3. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 26

Collegio sindacale

1. L'assemblea elegge il collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea nomina altresì il presidente del collegio sindacale e stabilisce per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri.

A tale organo si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

2. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

3. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure di cui all'articolo 16 del presente statuto.

4. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione due dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti da eleggere.

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b).

5. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

6. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 e all'art. 148, comma 3 e 4, TUF del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

7. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 19 del presente statuto.

8. Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

9. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, il collegio sindacale sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

11. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Articolo 27 Revisore legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti in apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.

Titolo VII BILANCI – SCIOGLIMENTO Articolo 28 Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

2. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice civile.

Articolo 29 Recesso, scioglimento e liquidazione della Società

1. Hanno diritto di recedere i soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di revoca dalle negoziazioni assunte in conformità con l'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Fermo restando quanto precede, i soci hanno diritto di recedere solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2437 del Codice civile.

2. In caso di scioglimento della Società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi,

in conformità all'art. 2487 del Codice civile.